

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2020

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Platini contro la Svizzera](#) dell'11 febbraio 2020 (ricorso n. 526/18)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di esercitare un'attività calcistica professionale.

La causa riguarda un ex calciatore professionista, presidente dell'UEFA e vicepresidente della FIFA, nei confronti del quale è stato aperto un procedimento disciplinare, perché, nel quadro di un contratto orale con l'ex presidente della FIFA, aveva percepito un «complemento» di salario pari a 2 000 000 franchi svizzeri (CHF). Il ricorrente è stato punito con il divieto di esercitare qualsiasi attività calcistica e con una multa di 60 000 franchi svizzeri.

Invocando il diritto a un processo equo secondo l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente ha fatto valere che il procedimento disciplinare e quello dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport (TAS) violavano detto articolo. Appellandosi all'articolo 7 CEDU, ha inoltre lamentato la violazione del principio di non retroattività delle leggi perché al momento dei fatti i testi vigenti non sarebbero stati applicati. Invocando il diritto al rispetto alla vita privata e familiare, il ricorrente ha infine fatto valere l'incompatibilità del divieto di esercitare un'attività calcistica per quattro anni con la libertà di esercitare un'attività professionale.

In ragione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ha deciso di non entrare nel merito della presunta violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Ha dichiarato irricevibile l'istanza di violazione dell'articolo 7 CEDU per incompatibilità con le disposizioni della Convenzione. In merito all'articolo 8 CEDU, la Corte ha stabilito che, considerata la particolarità della situazione del ricorrente, la soglia di gravità richiesta per l'applicazione di tale disposizione della Convenzione è stata raggiunta e che quindi l'articolo 8 articolo si applicava al caso di specie. Ha tuttavia ritenuto che, considerata la gravità dei fatti contestati, la posizione di responsabilità che il ricorrente ricopriva negli organi calcistiche e la necessità di restaurare la reputazione del calcio e della FIFA, la sanzione inflitta – ovvero il divieto di esercitare qualsiasi attività calcistica professionale (amministrativa, sportiva ecc.) a livello nazionale e internazionale per quattro anni – non appare essere stata né eccessiva né arbitraria. Le giurisdizioni interne hanno tenuto in considerazione tutti gli interessi in gioco per confermare la misura presa dalla FIFA, peraltro attenuata dal TAS. Infine, il ricorrente ha beneficiato delle garanzie istituzionali e procedurali interne che gli hanno permesso di contestare la decisione della FIFA e far valere le sue censure. La Corte ha quindi deciso di non entrare nel merito della presunta violazione dell'articolo 8 giudicando il ricorso irricevibile all'unanimità a causa di palese infondatezza.

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [D e altri contro la Romania](#) del 14 gennaio 2020 (ricorso n. 75953/16)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); espulsione di un cittadino iracheno condannato per traffico di migranti.

La causa concerne una misura di espulsione verso l'Iraq di un cittadino iracheno condannato in Romania per aver facilitato l'entrata sul territorio rumeno di persone coinvolte in attività terroristiche (reato legato al traffico di migranti).

La Corte ha giudicato che oltre agli elementi generali, il ricorrente non ha presentato sufficienti elementi relativi alla sua situazione individuale dai quali peraltro non è possibile ricavare un nesso diretto tra la sua condanna in Romania e il rischio di subire in Iraq trattamenti contrari agli articoli 2 e 3 della Convenzione. In effetti, i fatti per i quali il ricorrente è stato condannato in Romania non sono avvenuti sul territorio iracheno e non hanno un legame diretto con il terrorismo. Non vi sono quindi motivi seri e fondati per credere che il ricorrente, se fosse espulso alla volta dell'Iraq, correrebbe un reale rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari agli articoli 2 e 3 della Convenzione. Tuttavia, la Corte ha constatato che i ricorsi a disposizione del ricorrente per contestare la misura d'espulsione non avevano effetto sospensivo, il che è incompatibile con la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 13 CEDU. Non violazione degli articoli 2 e 3 CEDU; violazione dell'articolo 13 CEDU in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 (unanimità). La Corte ha inoltre stabilito che le censure addotte in merito agli articoli 6 e 8 CEDU sono manifestamente infondate.

Sentenza [Hudorovič e altri contro la Slovenia](#) del 10 marzo 2020 (ricorso n. 24816/14 e 25140/14)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici per due insediamenti rom.

La causa riguarda ricorrenti sloveni di etnia rom che lamentano l'impossibilità di accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici per la mancata considerazione da parte dello Stato del loro stile di vita e del loro statuto di minoranza.

La Corte ha giudicato in particolare che le autorità hanno adottato misure positive, tenendo conto della situazione svantaggiata dei ricorrenti, per fornire agli interessati un accesso adeguato all'acqua potabile. Ha parimenti ritenuto che i ricorrenti avevano la possibilità d'installare altre infrastrutture igieniche grazie agli aiuti sociali dello Stato. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (ricorso n. 24816/14: cinque voti contro due; ricorso n. 25140/14: unanimità). Non violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU e non violazione dell'articolo 3 CEDU da solo o in combinato disposto con l'articolo 14 (unanimità).

Sentenza [Yam contro il Regno Unito](#) del 16 gennaio 2020 (ricorso n. 31295/11)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); processo per omicidio condotto parzialmente a porte chiuse.

La causa riguarda un ricorrente incriminato di omicidio e diversi altri reati. All'inizio del processo il giudice aveva ordinato l'audizione a porte chiuse di alcuni testimoni della difesa nell'interesse della sicurezza nazionale e per proteggere l'identità di un testimone o di un'altra persona. Il ricorrente è infine stato riconosciuto colpevole dell'omicidio dopo un nuovo processo.

La Corte ha ritenuto in particolare che la decisione di vietare alla stampa e al pubblico di assistere ad alcune fasi del procedimento per ragioni afferenti alla sicurezza nazionale non abbia pregiudicato l'equità procedurale. Ha inoltre constatato che prima di approvarla, le giurisdizioni interne hanno esaminato approfonditamente la richiesta dell'accusa di condurre una parte del processo a porte chiuse e che la difesa ha partecipato a pieno titolo alla procedura in questione. Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 e 3 d) (unanimità).

Sentenza [Sanofi Pasteur contro la Francia](#) del 13 febbraio 2020 (ricorso n. 25137/16)
Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); azione di risarcimento diretta contro la società Sanofi Pasteur a causa di una sclerosi a placche comparsa in seguito alla vaccinazione contro l'epatite B.

La causa riguarda la responsabilità della ricorrente nei confronti di una persona, all'epoca allieva infermiera, che dopo essere stata vaccinata contro l'epatite B ha iniziato a manifestare svariate patologie tra cui una sclerosi a placche nonché la condanna della società ricorrente al pagamento di un indennizzo.

Per quanto riguarda la questione del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento, la Corte ha osservato che all'epoca dei fatti il diritto positivo prevedeva un termine di dieci anni che, nel caso di una lesione corporale, era calcolato dal consolidamento della malattia. Trattandosi di una malattia progressiva tale termine iniziava quindi a decorrere al momento della constatazione del consolidamento della malattia. La Corte ha ritenuto di approvare la scelta, operata dal sistema francese, di dare maggior peso al diritto delle vittime di lesioni corporali di agire in giudizio anziché al diritto dei responsabili di questi danni alla certezza del diritto.

Per quanto concerne il rifiuto della richiesta di effettuare un rinvio pregiudiziale d'interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), la Corte ha constatato che la Corte di cassazione francese non ha debitamente motivato la sua decisione. Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU a causa delle modalità di calcolo del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di risarcimento diretta contro la società ricorrente; violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU per mancata motivazione della decisione di non effettuare il rinvio pregiudiziale d'interpretazione alla CGUE chiesto dalla società ricorrente (unanimità).

Sentenza [Beizaras e Levickas contro la Lituania](#) del 14 gennaio 2020 (ricorso n. 41288/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); rifiuto di indagare su commenti d'odio relativi a un bacio omosessuale pubblicati su Facebook.

La causa riguarda l'obbligo dello Stato di proteggere gli individui contro i discorsi d'odio omofobi. I ricorrenti sono due giovani uomini che intrattengono una relazione. La pubblicazione su Facebook da parte di uno dei due di una fotografia che li ritrae mentre si baciano, ha provocato centinaia di commenti d'odio in parte rivolti alle persone LGBT in generale in parte contenenti minacce alla coppia. La procura e le giurisdizioni nazionali, ritenute che la coppia aveva assunto un atteggiamento provocatorio e che i commenti, benché «immorali» non bastavano per giustificare l'avvio di un procedimento, si sono rifiutate di avviare un'indagine preliminare per incitamento all'odio e alla violenza nei confronti di persone omosessuali.

La Corte ha ritenuto in particolare che l'orientamento sessuale dei ricorrenti ha inciso sul modo in cui il loro caso è stato trattato dalle autorità, le quali hanno motivato la loro decisione di non avviare un'indagine preliminare adducendo chiaramente di condannare il fatto che i ricorrenti avessero manifestato la loro omosessualità così apertamente. Questo atteggiamento discriminatorio ha privato i ricorrenti della protezione garantita dal diritto penale contro qualsivoglia incitamento manifesto a pregiudicare la loro integrità fisica e

mentale. Violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 CEDU (unanimità)

Sentenza [Breyer contro la Germania](#) del 30 gennaio 2020 (ricorso n. 50001/12)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); obbligo di raccogliere dati che consentono di identificare gli utenti delle carte SIM prepagate.

La causa riguarda la conservazione da parte degli operatori di telecomunicazione di dati concernenti gli utenti di carte SIM prepagate. La Corte ha ritenuto in particolare che la raccolta dei nomi e degli indirizzi dei ricorrenti nel quadro del loro utilizzo di carte SIM prepagate ha rappresentato un'ingerenza limitata nell'esercizio dei loro diritti. La pertinente legge tedesca offre garanzie complementari e inoltre i cittadini possono rivolgersi anche a organi indipendenti incaricati della protezione dei dati affinché questi ultimi controllino le richieste di dati delle autorità e, se del caso, interpongano ricorso. La Germania non ha oltrepassato il margine discrezionale riconosciutole nell'applicazione della legge in questione e la raccolta di dati non ha violato i diritti dei ricorrenti. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (sei voti contro una).

Sentenza [Gaughran contro il Regno Unito](#) del 13 febbraio 2020 (ricorso n. 45245/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); conservazione a tempo illimitato di dati personali in seguito a condanna per guida in stato di ebbrezza.

La causa riguarda la conservazione a tempo illimitato di dati personali (profilo DNA, impronte digitali, fotografia) di un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza nell'Irlanda del Nord e la cui condanna era stata cancellata dal casellario giudiziale alla scadenza del termine previsto dalla legge. La Corte ha precisato che ad essere determinante non è stata la durata della conservazione dei dati in questione, ma l'assenza di alcune garanzie. Nel caso del ricorrente, le autorità hanno deciso di conservare i dati personali che lo riguardano per un tempo illimitato, senza tenere conto né della gravità del reato né della necessità di conservarli a tempo illimitato e senza neppure offrirgli una reale possibilità di riesame. Considerato che la tecnologia impiegata attualmente è più complessa di quanto considerato dalle giurisdizioni nazionali nel caso di specie, segnatamente per quanto riguarda la conservazione e l'analisi di fotografie, la Corte ha giudicato che la conservazione dei dati personali del ricorrente non riflette un giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati contrapposti. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Dyagilev contro la Russia](#) del 10 marzo 2020 (ricorso n. 49972/16)

Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); procedura di esame delle domande di prestare servizio civile anziché quello militare.

La causa riguarda la procedura di esame in Russia delle domande di sostituzione del servizio militare obbligatorio con un servizio civile. Il ricorrente, un giovane laureato, ha criticato le autorità per aver rifiutato la sua domanda in quanto non lo hanno considerato un vero pacifista. La Corte ha ritenuto che non vi è alcuna ragione di dubitare della valutazione delle autorità sulla serietà delle convinzioni del ricorrente. Di fatto, quest'ultimo non ha fornito elementi sufficienti e si è limitato a inviare alle autorità competenti un curriculum vitae e una lettera di raccomandazione del datore di lavoro per dimostrare che la sua opposizione al servizio militare era motivata da un conflitto grave e insormontabile tra l'obbligo di prestare il servizio nell'esercito e le sue convinzioni personali. Nel complesso la Corte ha giudicato adeguato l'ordinamento giuridico russo applicabile alle cause relative a un'opposizione al servizio militare, poiché prevede l'intervento di una commissione militare e la possibilità di un controllo giudiziario. A prima vista, le commissioni militari soddisfano il requisito d'indipendenza e i giudici dispongono di ampi poteri per riesaminare una causa in caso di

vizi procedurali sorti a livello di commissione. Non violazione dell'articolo 9 CEDU (quattro voti contro tre).

Decisione [Grimmark contro la Svezia](#) dell'11 febbraio 2020 (ricorso n. 43726/17)

Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); libertà di espressione (art. 10 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); diniego di assumere un'ostetrica che si è rifiutata di praticare aborti per motivi religiosi.

La causa interessa un'ostetrica che non è stata assunta perché rifiutava di partecipare agli aborti per motivi religiosi.

La Corte ha osservato che la Svezia fornisce servizi per abortire a livello nazionale, e pertanto ha un obbligo positivo di organizzare il suo sistema sanitario in modo tale da garantire che l'effettivo esercizio della libertà di coscienza del personale sanitario nel contesto professionale non ostacoli la fornitura di tali servizi. L'esigenza secondo cui tutte le ostetriche devono poter adempiere tutti i compiti previsti dai posti vacanti non è né sproporzionata né ingiustificata. In virtù della legislazione svedese, i datori di lavoro godono di un'ampia flessibilità nel decidere dell'organizzazione del lavoro e hanno il diritto di chiedere agli impiegati di eseguire tutti i compiti inerenti al posto di lavoro. In occasione della conclusione del contratto di lavoro, gli impiegati accettano questi compiti. Nel caso di specie la ricorrente aveva scelto volontariamente di diventare un'ostetrica e di candidarsi per posti vacanti nella consapevolezza che ciò avrebbe comportato anche la partecipazione a interruzioni della gravidanza. Inoltre, dopo che gli ospedali avevano rifiutato di assumerla, la ricorrente aveva potuto continuare a lavorare come infermiera in un altro ospedale. La Corte ha anche constatato che i giudici nazionali hanno soppesato accuratamente i diversi interessi in gioco e motivato dettagliatamente le loro conclusioni.

In merito all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9 CEDU, la ricorrente ha fatto valere di aver subito un trattamento meno favorevole a causa delle sue convinzioni religiose e della sua posizione pubblica rispetto alle ostetriche disposte a esercitare tutte le funzioni inerenti al posto vacante, compresi gli aborti. La Corte ha ritenuto che la sua situazione e quella delle ostetriche menzionate non erano abbastanza simili per essere paragonate. Irricevibile a causa di palese infondatezza (unanimità).

Sentenza [Magyar Kéftarkù Kutya Pàrt contro l'Ungheria](#) del 20 gennaio 2020 (ricorso n. 201/17) (Grande Camera)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); multa a un partito politico che aveva progettato un'applicazione mobile.

La causa riguarda un'applicazione mobile che un partito politico aveva messo a disposizione degli elettori per permettere loro, nel quadro di un referendum sull'immigrazione organizzato nel 2016, di scattare, pubblicare e commentare in forma anonima una fotografia della loro scheda elettorale invalidata. La Corte ha ritenuto in particolare che la disposizione della legge elettorale nazionale, sulla quale si sono basate le autorità per far valere una violazione del principio dell'esercizio dei diritti conformemente al loro scopo, non permetteva al partito ricorrente di prevedere che avrebbe potuto essere sanzionato per la messa a disposizione di una simile applicazione, che rientra sotto la volta dell'esercizio della libertà di espressione. Tenuto conto della considerevole incertezza dei potenziali effetti della controversa disposizione legale applicata dalle autorità nazionali, la restrizione in causa non era conforme alle esigenze dettate dalla Convenzione. Inoltre il carattere vago della formulazione delle disposizioni in questione non permetteva di escludere decisioni arbitrarie né consentiva al partito ricorrente di conformare la sua condotta. Violazione dell'articolo 10 CEDU (16 voti contro uno).

Sentenza [N.D. e N.T. contro la Spagna](#) del 13 febbraio 2020 (ricorsi n. 8675/15 e 8697/15) (Grande Camera)

Divieto di espulsioni collettive (art. 4 Protocollo n. 4); Diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) in combinato disposto con l'articolo 4 del Protocollo n. 4; allontanamento immediato in seguito all'attraversamento delle barriere di confine attorno all'enclave di Melilla.

La causa concerne l'espulsione immediata verso il Marocco di un cittadino malese e di un cittadino ivoriano che hanno cercato di entrare in territorio spagnolo illegalmente scavalcando le barriere di confine erette lungo il perimetro terrestre della città di Melilla, sulla costa nord africana. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti si sono posti deliberatamente in una situazione di illegalità nel momento in cui hanno cercato di fare ingresso nel territorio spagnolo oltrepassando il dispositivo di protezione eretto alla frontiera di Melilla, in punti non autorizzati e sfruttando a proprio vantaggio il fatto che il tentativo di oltrepassare le barriere fosse avvenuto in massa e facendo ricorso alla forza. Hanno così deciso di non ricorrere alle vie legali a disposizione che permettono di accedere in modo regolare al territorio spagnolo. La Corte ha quindi ritenuto che la mancata adozione di provvedimenti individuali di espulsione può essere imputata – presupponendo che abbiano voluto far valere diritti derivanti dalla Convenzione – al fatto che i ricorrenti hanno rinunciato a utilizzare le esistenti procedure d'entrata ufficiali a tal fine e che tale assenza è quindi la conseguenza della loro condotta. Nella misura in cui ha concluso che la mancanza di una procedura di espulsione individuale era la conseguenza della condotta dei ricorrenti, la Corte non può ritenere lo Stato convenuto responsabile dell'assenza a Melilla di un mezzo di ricorso legale che avrebbe permesso ai ricorrenti di contestare la legittimità dell'espulsione. Non violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 e dell'articolo 13 CEDU in combinato disposto con l'articolo 4 del Protocollo n. 4 (unanimità).